

Assemblea soci ordinaria e straordinaria – 30 marzo 2019

convocazione unica - sabato 30 marzo 2019, ore 10:30 - Bolzano Fiera, Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano

PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA:

COSTITUZIONE DI UN FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 8, parte ordinaria, ALL'ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento adottato dalla Consob
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato)

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 8° dell'Ordine del giorno, parte ordinaria:

- Costituzione di un Fondo acquisto azioni proprie: Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Premessa:

In conformità a quanto richiesto nell'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), la presente relazione – redatta dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (la "**Banca**" o "**BPAA**" o la "**Società**") ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti – illustra le motivazioni che sono poste alla base della richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo cui la Società intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ..

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie

L'autorizzazione all'acquisto e alla cessione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti, per una o ambedue le seguenti motivazioni.

(1) Attività di sostegno alla liquidità del mercato

A partire dal 25 settembre 2017 le azioni della Banca sono negoziate sulla piattaforma elettronica organizzata e gestita da Hi-MTF Sim S.p.A. (segmento "Order Driven").

A tal riguardo, il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno che la Società possa compiere, tramite intermediari, eventuali operazioni di acquisto e vendita al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidità delle azioni della Società stessa così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Di conseguenza, in caso di autorizzazione da parte dell'Assemblea dei Soci, l'acquisto di azioni proprie potrà essere finalizzato a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo e a contenerne, nel breve periodo, le eventuali oscillazioni anomale dei prezzi, nell'interesse della generalità dei soci.

Per la finalità di sostegno alla liquidità la Banca intende destinare un importo complessivo massimo di fondi propri di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

L'attività di sostegno alla liquidità verrà svolta anche ispirandosi ai principi della Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 19 marzo 2009 n. 16839 ed avrà luogo mediante acquisto di azioni sul mercato Hi-MTF da parte di un intermediario indipendente (l'"**Intermediario**"), utilizzando risorse messe a disposizione dalla Società, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

Il Consiglio di amministrazione predisporrà e pubblicherà il “Regolamento fondo acquisto azioni proprie” una volta sottoscritto il contratto di incarico con l’Intermediario avente ad oggetto le condizioni per l’acquisto delle azioni proprie a sostegno della liquidità.

Si rappresenta inoltre che, all’esito delle operazioni relative al sostegno di liquidità del titolo, l’ammontare complessivo delle vendite dovrebbe eguagliare quello degli acquisti, in modo da presentare un saldo tendenzialmente pari a zero. Per tale motivo, l’autorizzazione che viene richiesta all’Assemblea Soci comprende anche la disposizione delle azioni proprie acquistate.

(2) Costituzione di un cd. “Magazzino Titoli”

Alla data odierna, la Società detiene n. 1.533.352 azioni proprie, pari al 3,04% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 18.553.559,00 acquistate in forza del provvedimento n. 956798 del 31 luglio 2017 con cui Banca d’Italia ha autorizzato la riduzione di fondi propri per il riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1 al fine di poter completare il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso in relazione alla trasformazione della Società in società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno destinare tali azioni proprie già detenute alla costituzione di un cosiddetto “Magazzino Titoli”, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie già detenute, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell’ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, *bond* o *warrant*) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di *stock option*, *stock grant* o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di Banca Popolare dell’Alto Adige o del Gruppo Banca Popolare dell’Alto Adige (il “**Gruppo**”), se costituito.

Il “Magazzino Titoli” potrà inoltre essere utilizzato per avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“**Market Abuse Regulation**” o “**MAR**”) – ovvero sia l’adempimento di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali del Gruppo o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata dalle norme *pro tempore* vigenti – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell’art. 13 MAR, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Eventuali azioni acquistate per la finalità di sostegno alla liquidità del titolo che dovessero rimanere invendute alla cessazione dell’incarico conferito all’Intermediario, potranno essere imputate a “Magazzino Titoli”.

Tale attività verrà svolta anche ispirandosi ai principi della Prassi di mercato ammessa n. 2 di cui alla Delibera Consob 19 marzo 2009 n. 16839.

B) Numero massimo e categoria delle azioni cui si riferisce l’autorizzazione

Si propone che l’Assemblea dei Soci autorizzi l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino a concorrenza di massimo n. 420.000 (quattrocentoventimila) azioni ordinarie – calcolato sul prezzo medio ponderato delle aste settimanali degli ultimi 3 mesi (euro 11,90) -, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

C) Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell’art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ.

Ai sensi dell’art. 2357, comma 3, cod. civ., il valore nominale delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Come già anticipato: (i) alla data della presente relazione, la Società possiede n. 1.533.352 azioni proprie, pari al 3,04% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di alienazione, disposizione e/o utilizzo al pari delle azioni proprie che saranno acquistate dalla Banca ai sensi della presente proposta di autorizzazione; e (ii) l’autorizzazione all’acquisto è richiesta sino a concorrenza di massimo n. 420.000 azioni ordinarie, escluse le azioni proprie già in portafoglio, e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, in ogni caso per un controvalore massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

Ai sensi dell’art. 2357, comma 1, cod. civ., è consentito l’acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e della riserva straordinaria risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

Visto il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, che include, nel patrimonio netto, una riserva straordinaria pari a Euro migliaia 126.611 e assumendo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci nei termini proposti dal

Consiglio di amministrazione, si propone di autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (escluso il valore già iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2018).

Resta inteso che il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

Le somme occorrenti saranno prelevate dalla Riserva straordinaria.

D) Durata dell'autorizzazione

Si propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ., e quindi per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'Assemblea Soci adotterà la delibera di autorizzazione.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di disporre della massima flessibilità, anche in termini di arco temporale, per l'eventuale cessione delle stesse.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle sopradette operazioni autorizzate in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di tempo in tempo vigenti.

E) Corrispettivo minimo e massimo e criteri oggettivi sulla base dei quali verranno determinati i prezzi, idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie

Gli acquisti dovranno essere effettuati dall'Intermediario formulando proposte di acquisto indicando un prezzo pari al prezzo minimo del Limite di inserimento degli ordini *pro tempore* vigenti¹.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie in portafoglio o acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

- (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massimo registrato nell'asta precedente alla data dell'inserimento dell'ordine, e per un volume massimo non superiore al 25% (venticinque per cento) della media dei volumi delle quattro aste precedenti;
- (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento) dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;
- (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria in vigore alla data della presente Relazione, le stesse saranno assegnate ai destinatari di tali piani con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi (per informazioni sui piani in vigore, si rinvia ai documenti informativi predisposti ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - il "Regolamento Emittenti" - disponibili sul sito internet della Banca www.volksbank.it).

F) Modalità di acquisto, alienazione e utilizzo

Per quanto concerne gli atti di acquisto, le relative operazioni saranno effettuate sul mercato regolamentato Hi-MTF secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione di tale mercato, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni, il Consiglio di amministrazione propone che l'autorizzazione consenta che vengano effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati *over the counter*

¹ Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Hi-MTF segmento "Order Driven", per "Limiti di inserimento degli ordini" si intende il «*limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento*». Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento Hi-MTF segmento "Order Driven", per "Prezzo di riferimento" si intende «*il prezzo al quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo d'asta*».

o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili).

Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi di volta in volta in vigore.

G) Condizioni preliminari all'acquisto delle azioni proprie

Si rappresenta ai soci che l'attività di acquisto delle azioni proprie può essere svolta solo previa acquisizione dell'autorizzazione dalla Banca d'Italia, ai sensi della normativa applicabile sopra richiamata.



PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea Ordinaria dei soci, udita ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 8° all'Ordine del giorno, e in attuazione della stessa da intendersi comunque qui richiamata

delibera:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. cod. civ., l'acquisto, entro i prossimi 18 (diciotto) mesi, anche in più riprese ed in ogni momento, di azioni proprie ordinarie, in numero complessivamente non superiore a n. 420.000 azioni – in aggiunta alle n. 1.533.352 azioni proprie che la Banca ha già in portafoglio alla data odierna – e comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, fino a un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) (escluso il valore già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018), per una o più delle seguenti motivazioni, nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, anche comunitarie, di tempo in tempo vigenti:
 - (a) operare sul mercato, tramite intermediari, a sostegno della liquidità del titolo della Banca, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni;
 - (b) costituire un "magazzino titoli" al fine di alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in portafoglio in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita nei c.d. mercati over the counter o fuori da sistemi multilaterali di negoziazione o ai blocchi, la permuta, il conferimento, lo scambio, e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili), purché coerentemente con le linee strategiche della Banca, nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario, quali a mero titolo indicativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni e simili, od operazioni di finanziamento o incentivazione o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant) nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del gruppo;
 - (c) acquistare azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) – ovverosia l'adempimento degli obblighi derivanti da programmi di opzione su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti e agli esponenti aziendali o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente – e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di amministrazione,

restando inteso che al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie in portafoglio o acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità indicate sopra e/o cedute;

2. di autorizzare che gli acquisti di cui al precedente punto 1. siano effettuati:
 - (a) da un intermediario indipendente appositamente incaricato, mediante proposte di acquisto recanti un prezzo pari al prezzo minimo del Limite di inserimento degli ordini pro tempore vigenti.
 - (b) secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore;
3. di autorizzare, previa revoca per la parte non eseguita della precedente autorizzazione assembleare del 1° aprile 2017, odg 6°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, la cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo, in una o più volte ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente



delibera, anche prima del completamento degli acquisti nell'importo massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui al precedente punto 1, fermo restando che tali operazioni:

- (a) se eseguite sul mercato dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla regolamentazione applicabile e/o ispirandosi alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, ovvero che comunque non potrà essere inferiore al prezzo massimo registrato nell'asta della precedente alla data dell'inserimento dell'ordine, e per un volume massimo non superiore al 25% (venticinque percento) della media dei volumi delle quattro aste precedenti;*
 - (b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione;*
 - (c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari di tali piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;*
- 4. di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie eseguite, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
- 5. di conferire al Consiglio di amministrazione, salvo subdelega, ogni più ampio potere per compiere gli atti di acquisto e disposizione (compresa la vendita) delle azioni proprie e, comunque, per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi».*

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 8 marzo 2019

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Otmar Michaeler